REGIONE LIGURIA

PROVINCIA di LA SPEZIA
COMUNE di LA SPEZIA

Piattaforma polifunzionale
per la gestione dei rifiuti pericolosi e non
sita nel Porto Mercantile, Molo Garibaldi - 19124 La Spezia (SP)
Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 03/04/2006 N°152 e s.m.i.

SEPOR S.p.A.

Sede legale: Via Rigazzara, 90 - 19137 La Spezia (SP)
Nuova sede Operativa: Porto Mercantile, Molo Garibaldi - 19124 La Spezia (SP)
Tel: 0187/511535 - Fax: 0187/511545 - web: www.sepor.it
Partita i.v.a.: 00713770113

IL RICHIEDENTE (timbro e firma)

IL PROGETTISTA (timbro e firma)



NUOVO S.r.l.

Strada Gaglierano, 48 65013 Città Sant'Angelo (PE)
P.Iva 01285910680
mobile (+39) 329.7609789 - (+39) 339.3255861
e-mail: info@nuovosrl.it url: www.nuovosrl.it

FORMA S.r.l.

Vico Santa Caterina, 6 65013 Città Sant'Angelo (PE)
P.Iva 02022390682 tel./fax (+39) 085.9153461
e-mail: info@studioforma.it url: www.studioforma.it

Riferimento commessa:

Nome cliente: SEPOR S.p.A.

Località: La Spezia (SP)

Progetto generale: Piattaforma polifunzionale

Informazione elaborato:

Allegato 24 - Relazione tecnica sulle attività di miscelazione

Disegni di riferimento N°:

Scala disegno: 1:1

Redatto:	Approvato:	Disegno num.:	Rev.	Pagina
21/06/2018 FORMA S.r.l.	26/06/2018 Nuovo S.r.l.	18.108.03A.0037		1 di 1

Ultima rev.:

E' vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico

A4

1.1.Miscelazione di rifiuti (Op. R12 e D13)

L'operazione di miscelazione è identificata dalle operazioni D.13 e R.12, individuate rispettivamente ai sensi dell'allegato B e C al D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205.

L'operazione di miscelazione finalizzata al recupero dei rifiuti sarà individuata, come allo stato attuale, come operazione "R.12", mentre l'operazione di miscelazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti sarà individuata, come allo stato attuale, come operazione "D.13".

Le operazione di miscelazione dei rifiuti verranno effettuate ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205.

Le miscelazioni in deroga saranno effettuate tra rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche compatibili, secondo gruppi di miscelazione ben definiti. I singoli rifiuti, costituenti la miscela, saranno caratterizzati da caratteristiche di pericolosità (classi HP) compatibili, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

In termini generali la miscelazione:

- sarà finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate;
- non sarà effettuata con rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
- non sarà effettuata con rifiuti che possano dar origine a reazioni ed in particolare a reazioni esotermiche, polimerizzazione, ecc.;
- sarà effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite.

Si precisa che, ai fini di ulteriore sicurezza e salvaguardia ambientale, si adotteranno anche per le miscelazioni non in deroga le stesse procedure operative adottate per le miscelazioni in deroga.

Le operazioni di miscelazione R.12 oppure D.13 verranno registrate sul registro interno delle miscelazioni, denominato "*Schede / Registro di miscelazione*", con pagine numerate in modo progressivo.

Nelle suddette registrazioni si farà riferimento alla precedente operazione di carico.

Sul registro saranno indicati inoltre:

- le tipologie dei rifiuti (codici CER) costitutivi della miscela;
- le quantità dei rifiuti miscelati - per quelli pericolosi sarà indicata anche la classe di rischio di cui all'Allegato I del D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205 e s.m.i. - al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;
- il codice CER attribuito alla miscela risultante.

Al formulario (FIR) di trasporto di miscele di rifiuti in uscita dall'impianto sarà sempre allegata la relativa pagina del registro "*Schede / registro di miscelazione*".

Sul formulario, nello spazio note, sarà riportata la dicitura "*Scheda di miscelazione allegata*".

Il codice della miscela di rifiuti ottenuta verrà individuato, così come prescritto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. a partire dalla famiglia di codici CER 19.., in quanto prodotta da un impianto di trattamento di rifiuti.

Le operazioni di miscelazione saranno realizzate previo accertamento preliminare della fattibilità delle stesse da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche effettuate sulla natura e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché sulla compatibilità degli stessi tra di loro, il tutto certificato da un tecnico competente mediante analisi chimico-fisiche e prove di laboratorio.

Il Tecnico Responsabile provvederà ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche, riportandolo nell'apposito Registro di miscelazione.

Le caratteristiche chimico-fisiche della partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione, saranno tali da non pregiudicare l'efficacia del trattamento finale né la sicurezza di tale trattamento.

La miscelazione non darà origine a diluizione o declassamento dei rifiuti e non saranno diluiti o miscelati rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica o ad altre tipologie di smaltimento.

Inoltre, non sarà effettuata, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero.

Pertanto l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati al recupero saranno realizzati:

- solo su rifiuti che già singolarmente presenteranno le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo
- dopo che saranno state eseguite le verifiche di compatibilità per la miscelazione.

L'utilità della miscelazione, quando in deroga, sarà adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque non saranno avviate al recupero mediante operazione R10 le miscele di rifiuti ottenute da operazioni di miscelazione in deroga.

La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica o ad altri tipi di impianto, sarà effettuata dettagliando nello specifico le caratteristiche dei rifiuti che hanno dato origine alla miscela e verificando che le varie partite di rifiuti, componenti la miscela, posseggano già singolarmente, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica e negli altri impianti.

Questa condizione sarà dimostrabile nell'ambito della caratterizzazione di base ai sensi dell'art. 2 del D.M. 03.08.2005 e s.m.i. che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in discarica e che comprenderà, pertanto, i rapporti analitici relativi alle singole componenti della miscela.

Ogni miscela ottenuta sarà registrata sul Registro di miscelazione, riportando la codificata della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata.

Le miscele dei rifiuti in uscita dall'impianto saranno conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R.1 a R.11 dell'allegato C al D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205 o impianti di smaltimento di cui ai punti da D.1 a D.12 dell'allegato B al D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205.

In caso di miscelazione in deroga, autorizzata ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205, saranno rispettate anche le seguenti prescrizioni integrative.

a) Il rifiuto sarà preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuti per verificarne la compatibilità chimico-fisica.
b) Sul Registro di miscelazione saranno riportati i seguenti elementi, oltre a quelli previsti per le miscelazioni non in deroga:
   - la tipologia e l'autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela dei rifiuti ottenuta;
   - le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche;
   - la data e gli esiti delle prove di miscelazione (anche quelle con esiti negativi);
   - annotazioni relative a operazioni di miscelazione;
   - caratterizzazione mediante analisi chimica di ogni singola partita di rifiuti derivanti dalla miscelazione prima del loro avviamento a impianto di recupero/smaltimento con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo.

1.1.1. Compatibilità tra caratteristiche di pericolosità (classi HP) differenti

Con riferimento alla compatibilità fra classi HP dei rifiuti pericolosi oggetto di miscelazione, di seguito si riportano le indicazioni rispetto a determinate categorie di pericolosità la cui miscelazione in deroga all'art. 15 del D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205 e s.m.i., possa comportare un incremento dell'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente.

Pertanto non sono previste miscele in deroga di rifiuti caratterizzati dalle classi HP1, HP2, HP9 ed HP12; mentre sono previste miscele di rifiuti caratterizzate dalle altre classi di pericolo **OPPORTUNAMENTE DIVISE IN GRUPPI COMPATIBILI.**

Ogni singolo gruppo prevede di miscelare esclusivamente tra loro o con altri rifiuti aventi almeno una delle medesime classi HP, anche unitamente ad ulteriori e differenti classi di pericolo (miscelazione in deroga –art. 15 del D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205 e s.m.i.).

Per i rifiuti caratterizzati da una o più classi dei vari sottogruppi, non è prevista la miscelazione in deroga con altri rifiuti non pericolosi.

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo e non esaustivo per l'applicazione di tali criteri:

Gruppi di classi di pericolosità (classi HP) ammesse per la miscelazione:

- Gruppo (A) cancerogeni, teratogeni, mutageni: HP7, HP10, HP11;
- Gruppo (B) infiammabili: HP3, HP5, HP6, HP14;
- Gruppo (C) corrosivi perché acidi: HP8 (acidi), HP5, HP6, HP14 (solo se a pH neutro o leggermente acido);

- Gruppo (D) corrosivi perché basici: HP8 (basici), HP5, HP6, HP14 (solo se a pH neutro o leggermente basico);
- Gruppo (E) irritanti: HP4, HP5, HP6, HP8, HP10, HP13, HP14, HP15.

Quindi le miscelazioni di rifiuti saranno effettuate oltre alla considerazione della natura merceologica e delle caratteristiche chimico-fisiche anche valutando la compatibilità tra le classi di pericolo dei singoli rifiuti.

1.1.2. Indicazioni seguite per la miscelazione di particolari tipologie di rifiuti

Per la miscelazione di particolari tipologie di rifiuti saranno rispettate le seguenti linee guida:

1. Non può essere autorizzata/effettuata la miscelazione considerando esclusivamente lo stato fisico dei rifiuti, ma va considerata la natura merceologica, le caratteristiche chimico-fisiche e la compatibilità tra le classi di pericolo dei singoli rifiuti, anche in relazione ai trattamenti successivi;
2. Non sono ammissibili miscele di rifiuti molto eterogenei (es. rifiuti inerti e rifiuti biodegradabili, liquidi e solidi, …), anche in funzione del destino (es. non sono ammissibili miscele di rifiuti non combustibili con destino R1/D10, rifiuti organici con destino R5, rifiuti con contaminanti molto diversi tra loro con destino D8/D9, rifiuti con destino D9, acidi e liquidi antigelo con destino distillazione solventi R2 ,…);
3. I rifiuti oleosi, in quanto soggetti alle disposizioni del d.m. 392/1996 e secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 2 del D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205 e s.m.i., non saranno miscelati con rifiuti di natura differente e, se di natura/stato fisico diversa (fanghi, morchie, oli, emulsioni, oli e grassi biodegradabili, filtri dell'olio), saranno gestiti separatamente per natura/stato fisico. La miscelazione di oli usati non ne deve compromettere il successivo recupero;